# Mobilità scuola
# anno scolastico 2021/2022
### Scheda di approfondimento

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

| | |
|---|---|
| PERSONALE DOCENTE | dal 29 marzo al 13 aprile 2021 |
| PERSONALE EDUCATIVO | dal 15 aprile al 5 maggio 2021 |
| PERSONALE ATA | dal 29 marzo al 15 aprile 2021 |

## PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

| | |
|---|---|
| PERSONALE DOCENTE | 7 giugno 2021 |
| PERSONALE EDUCATIVO | 8 giugno 2021 |
| PERSONALE ATA | 11 giugno 2021 |

## SPECIALE MOBILITÀ

### Premessa

Il testo del **CCNI mobilità 2019-2022**, come previsto dall'art. 7 del CCNL 2018, ha **vigenza triennale** e riguarda gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. **Le operazioni di mobilità** (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra/profilo) sono **annuali,** disciplinate con la specifica Ordinanza Ministeriale. Per l'anno scolastico 2021/2022 i termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande sono disposti dalla **OM 106/21** e **OM 107/21** (per gli insegnanti di religione cattolica) **del 29 marzo 2021** trasmesse con **nota ministeriale 10112/21.**

### Destinatari

Il CCNI 2019-2022 prevede che tutto il personale docente, educativo e ATA a **tempo indeterminato** possa inoltrare domanda di **mobilità territoriale**.
Per ciò che riguarda la **mobilità professionale** (passaggio di ruolo/cattedra) accedono:

- i docenti e il personale educativo in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova
- il personale ATA (per passaggio di profilo nella stessa area) purché in possesso del titolo.

Per quanto riguarda le domande dei docenti, però, occorre valutare con attenzione l'esistenza di **eventuali vincoli di permanenza**, siano essi previsti dal contratto stesso (CCNI art.2 co.2) o imposti da subentrati provvedimenti di legge (L.145/18 e L.159/19).

## Docenti: come regolarsi

| | |
|---|---|
| Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto una preferenza puntuale di scuola e l'ha ottenuta nei movimenti 2019/2020 e 2020/2021. | ***Non può presentare domanda volontaria per il triennio successivo a decorrere dall'esito.*** |
| Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto, nel corso della I fase, una preferenza con codice di distretto sub-comunale ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020 e 2020/2021 su una scuola ivi compresa. | ***Non può presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dall'esito.*** |
| Docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della II fase, il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020 e 2020/2021. | ***Non può presentare domanda per il triennio successivo all'interno dello stesso comune a decorrere dall'esito.*** |
| Docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della III fase, la mobilità professionale ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020 e 2020/2021. | ***Non può presentare domanda per il triennio successivo all'interno dello stesso comune a decorrere dall'esito.*** |
| Docente DDG 85/2018 individuato da GMRE immesso in ruolo in data 1 settembre 2019 | ***Non può presentare domanda per i quattro anni successivi (vincolo di permanenza quinquennale sulla istituzione scolastica)*** |
| Docente DDG 85/2018 individuato con DM 631/18 immesso in ruolo in data 1 settembre 2019 | ***Non può presentare domanda per i quattro anni successivi (vincolo di permanenza quinquennale sulla istituzione scolastica)*** |
| Tutti i docenti assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020 (ai sensi del co.17-octies dell'art.1 della L.159/19) | ***Non possono presentare domanda per i quattro anni successivi (vincolo di permanenza quinquennale sulla istituzione scolastica)*** |

I previsti vincoli **non si applicano** in caso di soprannumero/esubero; il docente è chiamato a presentare domanda di trasferimento, in assenza della quale il movimento è disposto d'ufficio.
Il vincolo quinquennale **non si applica nel caso di L.104/92** art.33 co. 3 e 6, ma a particolari condizioni più avanti richiamate.

I docenti che **non rientrano in alcuna delle condizioni sopra elencate**, possono accedere alla mobilità territoriale volontaria secondo i tempi e le modalità definite nell'Ordinanza Ministeriale.
Tra costoro sono compresi gli **immessi in ruolo con decorrenza giuridica 2019/2020** ed economica 2020/2021 (ad esempio sui posti resi disponibili per effetto di Quota-100) tranne quelli provenienti da DDG 85/18 comunque soggetti al vincolo per effetto della L.145/18.

Al netto **delle condizioni sopra elencate**, sono destinatari di mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra) i docenti che **abbiano superato il periodo di formazione e prova** al momento della presentazione della domanda, purché in possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

## Le fasi delle operazioni

**Tre sono le fasi**, sia per i docenti che per gli ATA.

- **I fase: comunale** (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
- **II fase: provinciale** (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
- **III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale**.

# SEZIONE SPECIFICA – DOCENTI

## Preferenze esprimibili

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall'infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un'unica domanda **fino ad un massimo di 15 preferenze** per i trasferimenti, e altrettante per la mobilità professionale.
Nell'unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.
Si potranno esprimere preferenze di: **scuola – comune – distretto - provincia** (anche per più province). Il Ministero dell'Istruzione renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.
Nella mobilità territoriale volontaria, la scuola di titolarità nel corrente a.s. 2020/2021 risulta *"non esprimibile"* per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.
Analogamente e sempre nella mobilità territoriale volontaria, non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di titolarità del docente.
Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è **ai codici degli ex CTP** (sede di organico autonomo); i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.

In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l'istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato **ha barrato la specifica casella** del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.
Anche per eventuali preferenze su **comuni isolani**, dove le province li comprendano, **va esplicitamente indicato** il distretto *"isole della provincia".*

## Deroghe al vincolo di permanenza triennale/quinquennale

Rispetto a quanto riportato nel paragrafo *"Docenti: come regolarsi"* sono previste alcune deroghe.
**Non si applica** il vincolo di permanenza **triennale** (CCNI 2019-2022 art.2 comma 2) ai docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenze** (art. 13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.

**Sono esclusi** dal vincolo di permanenza **quinquennale** tutti i neo-assunti a.s. 2020/2021 e i docenti del DDG 85/18 immessi in ruolo da GMRE nell'a.s. 2019/2020, che beneficiano di **applicazione della L.104/92 art.33 comma 3** *(assistenza a persona disabile grave)* e **comma 6** (*lavoratore disabile in situazione di gravità)* purché i fatti siano sopravvenuti **successivamente al termine di presentazione** della domanda di partecipazione alle prove concorsuali o all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, come previsto dall'art.399 del TU Scuola modificato dalla L. 159/19.

## Sedi disponibili per la mobilità

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico di diritto per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola.
I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, **dopo aver detratto eventuali docenti in esubero** titolari in provincia che vanno preventivamente ri-collocati, e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.
I posti disponibili in ciascuna scuola all'inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di "uscita" di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

## Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, sul totale del contingente disponibile nell'a.s. 2021/2022 è accantonata **la quota del 50% per le immissioni in ruolo**. Nel limite del **restante 50%** si realizzano **i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale** (III fase) sulla base delle percentuali definite nel CCNI.
In sintesi, sul 100% delle disponibilità:

- a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo
  25% mobilità territoriale interprovinciale
  25% mobilità professionale.

L'eventuale **posto unico o dispari** disponibile al termine delle operazioni di II fase (art. 8 comma 7) è assegnato per l'a.s. 2021/2022 alle **operazioni di mobilità**.
Nella ripartizione del contingente destinato alla mobilità, il posto che nella percentuale risultasse non-intero, va arrotondato alla frazione maggiore e destinato ai trasferimenti.
Per le **classi di concorso in esubero nazionale**, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua **sul 100% delle disponibilità** calcolate dopo la II fase. Ovviamente questa disposizione satura i posti per i trasferimenti su tutto il territorio nazionale, precludendo la possibilità di ottenere la mobilità professionale.

## Mobilità su insegnamenti specifici dei licei musicali

La mobilità sugli insegnamenti specifici dei licei musicali **si effettua con le regole generali.**
**Modalità e procedure sono comuni** agli altri indirizzi e gradi di scuola; la domanda si presenta su **piattaforma di Istanze online** utilizzando gli allegati pubblicati dal ministero.
Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:

- a.s. 2021/2022 – 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale

L'eventuale **posto unico o dispari** è assegnato nell'a.s. 2021/2022 alle operazioni di mobilità.
La novità è nell'art.14 co.5 della OM 106/21 e riguarda il riconoscimento dell'abilitazione per la mobilità professionale verso le **materie di indirizzo A-53 / A-55 / A-63 / A-64**: hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 nonché in possesso dei titoli di cui all'**Allegato E del DM 9 maggio 2017, n. 259**.
Per la sola classe di concorso A-55 - Esecuzione e interpretazione, anche i **titoli di servizio** ivi previsti.

## Organico dell'autonomia

Nell'organico unico dell'autonomia sono confluiti i diversi ordinamenti degli Istituti di Istruzione Superiore (IIS) e le sezioni staccate anche in comuni diversi. Il codice da utilizzare per le domande è quello **"sede di organico"** come riportato negli elenchi dei bollettini ufficiali.
L'organico di scuola dell'infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.
Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai **centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici** riportati sui bollettini ufficiali, in quanto l'organico è distinto per singola sede.
Per la scuola secondaria di 2° grado, anche i percorsi di secondo livello (corsi serali) mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.
Ancora una volta è il caso di sottolineare che l'organico dell'autonomia comprende sia posti curricolari che di potenziamento, cui potrebbero essere assegnate anche **classi di concorso non previste nei piani orari** dell'indirizzo/ordinamento, soprattutto nelle secondarie di 2° grado.
Non c'è, pertanto un automatismo diretto tra l'esito positivo del movimento sulle preferenze espresse e la garanzia, poi, di insegnare la specifica disciplina sul posto cattedra.

Non è possibile, invece, esercitare l'autonomia scolastica destinando un docente ad un posto **che non corrisponda a quello ottenuto nel movimento**, anche se di potenziamento, sia in relazione alla classe di concorso/grado di scuola (es. da primaria a infanzia) sia per tipologia di posto (es. da posto comune a sostegno oppure da posto Montessori a comune).

## Personale ai plessi/sedi fuori comune

È confermato il **ruolo della contrattazione di istituto** nell'assegnazione dei docenti sui posti dell'autonomia scolastica ubicati in **comuni diversi** rispetto a quello sede di organico: è infatti la negoziazione che ne **definisce modalità e criteri**, salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d'istituto (art. 3 c. 5).
Analogamente si procede per il **personale ATA** (art. 48 c. 1).

## Cattedre orario esterne

Fermo restando che con l'organico unico dell'autonomia sono state superate le precedenti titolarità sui singoli codici di ordinamento negli istituti superiori (liceo-tecnico-professionale) tranne i corsi serali, per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado le cattedre possono essere **"interne"** oppure **articolate su più scuole,** nello stesso comune o in comuni diversi.
Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti **solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda**, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:

a) solo cattedre interne
b) cattedre orario esterne stesso comune
c) cattedre orario esterne tra comuni diversi

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell'Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l'ordine di viciniorità del bollettino.
Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, **il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.** È importante sia predisposta la corretta comunicazione della disponibilità entro il termine ultimo di acquisizione al SIDI.
Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, **l'assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna** di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).

## Sedi carcerarie – scuola primaria

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da **almeno due anni** compreso l'anno in corso, **possono acquisire la titolarità** su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all'Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).

## Docenti in esubero nella provincia

I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, **partecipano alla mobilità a domanda volontaria**. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d'ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

## Docenti in esubero nazionale

I docenti ancora privi di titolarità (esubero nazionale) **partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse** (III fase), indicando 15 preferenze come tutti.
Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, **verranno trasferiti d'ufficio** (secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI – effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.
Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.

## Tabella di valutazione

Si fa riferimento alle tabelle del CCNI triennale 2019-2022.
Anche per i docenti interessati alla **mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali** si adotta, in via ordinaria, la **prevista tabella** di valutazione titoli (Allegato 2 Tabella B).

# INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI-POSTO E LORO TRATTAMENTO

Per l'individuazione del perdente posto, il dirigente scolastico formula la **graduatoria interna** (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro il termine della presentazione delle domande fissato dalla OM n.182/2020.
Rimane la consueta regola che gli **ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria** nell'a.s. 2020/2021 saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola dell'**esclusione degli aventi diritto alle precedenze.**
Il perdente posto potrà presentare **domanda condizionata** (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del **comune di titolarità prima di altri comuni** o scuole di altri comuni.
Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d'ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorietà.
Analogamente si procede per il **personale ATA.**

# RIENTRO DA COLLOCAMENTO FUORI-RUOLO

**Prima di avviare le fasi della mobilità** viene assegnata la sede definitiva a docenti e ATA che cessano il collocamento **fuori ruolo** e vengono **restituiti alla loro titolarità**. Si tratta prevalentemente di personale che conclude un periodo di incarico esterno (comandi) o rientra da servizio nelle scuole italiane all'estero o supera i tre anni (anche non continuativi) di contratti a tempo determinato con l'art.36 o 59 del CCNL.
È una operazione **propedeutica** (vedi Allegato 1 del CCNI) regolata tramite domanda cartacea all'UST della provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo di comunicazione a SIDI. (art.3 comma 3, OM 106/21).

## PRECEDENZE

Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il personale ATA) non ha subito modifiche rispetto al contratto precedente; se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista nella OM n.106, l'interessato può esercitarne il beneficio fatte salvo alcune distinzioni.
Il personale di cui al **punto III** – *grave disabilità personale e particolari cure continuative,* fruisce della precedenza in tutte e tre le fasi della mobilità territoriale esprimendo come **prima preferenza sintetica il comune di residenza/cura** (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili) o il distretto subcomunale nei comuni suddivisi in più distretti, oppure **una o più scuole** comprese in esso.
Il codice sintetico del comune è **obbligatorio prima di esprimere preferenze per altro comune** o scuole comprese in esso.
Il personale di cui al **punto IV** – *assistenza a figlio/coniuge/genitore con grave disabilità* fruisce della precedenza nella I fase, solo tra distretti diversi dello stesso comune, poi nella II e III fase della mobilità territoriale, ad eccezione del figlio-referente unico che assiste il genitore disabile, per il quale è escluso il beneficio della precedenza tra province diverse.
L'indicazione del codice sintetico del comune o distretto sub-comunale nei comuni suddivisi in più distretti, è **sempre obbligatoria** come prima preferenza, ma può essere preceduta da **una o più scuole** comprese in esso.
Analogamente alla precedenza punto IV è previsto il beneficio per il personale di cui al **punto VI**, dove il codice sintetico obbligatorio è quello del comune o distretto sub-comunale nel quale è stato trasferito d'ufficio il militare/categoria equiparata, e **punto VII** per il comune o distretto sub-comunale di esercizio del mandato amministrativo.
Le precedenze **non vengono riconosciute nella mobilità professionale** ad eccezione di quelle previste al punto I).

### Precedenze – Docenti con vincolo quinquennale

I docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 da GMRE DDG 85/18 e tutti i docenti neo-assunti da qualsiasi canale di reclutamento nell'a.s. 2020/2021 che beneficiano di L.104/92 art.33 comma 3 o 6 successivamente al termine utile per la domanda di partecipazione al concorso o all'inserimento periodico nelle graduatorie, possono accedere alla mobilità territoriale **in deroga** al previsto blocco quinquennale, **ma in applicazione** a quanto funzionalmente previsto **dall'art.13** del CCNI 2019/22 art.1 punto III) e IV).
Si sottolinea questo passaggio soprattutto in relazione ad una precisa casistica: il docente-figlio referente unico in assistenza al genitore disabile la cui condizione è intervenuta nei tempi di cui sopra, può accedere alla mobilità in **deroga all'obbligo di permanenza**. Le disposizioni previste dal CCNL all'art.13 co.1 punto IV ne regolano, tuttavia, i limiti territoriali alla I fase (comunale) e II fase (provinciale) delle operazioni. L'eventuale partecipazione alla III fase (interprovinciale) è consentita ma **senza il beneficio della precedenza**.

## SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE EDUCATIVO

È confermata la procedura di presentazione delle domande con **modalità online**. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.
Si possono esprimere preferenze per non più di **nove province** oltre a quella di titolarità (art. 28 comma 1).
Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell'istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all'insegnamento.

## SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE ATA

Il **personale ATA** a tempo indeterminato e **in attesa di titolarità definitiva** deve presentare domanda di mobilità.
Potrà presentare online due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale (CCNI artt. da 34 a 49).
Le preferenze, **non superiori a 15**, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.
**Confermata la tabella di valutazione** dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

### Personale DSGA neoimmesso in ruolo

I DSGA immessi in ruolo in seguito alle procedure di selezione del DDG 2015 del 20 dicembre 2018 otterranno la sede di **titolarità in via preliminare**, prima dell'avvio delle operazioni di mobilità, con la conferma sulla sede di assegnazione dell'a.s. 2020/2021 oppure, in subordine, potranno scegliere fra le sedi provinciali vacanti nel 2020/2021 purché non confermate. Ottenuta la sede di titolarità **sono tenuti a permanere per ulteriori quattro anni**.

### Mobilità assistenti tecnici – Novità

Dall'a.s. 2021/2022 l'organico di diritto del personale ATA è incrementato di 1.000 posti di **Informatica** (T72) per assistenti tecnici di ***"Area elettronica ed elettrotecnica – codice AR02"*** da istituire nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ai sensi della L.178/20 art.1 co.967 (Legge di Bilancio).
Tali posti, nella quota spettante, sono numericamente inseriti nelle disponibilità provinciali, **ma non ancora formalmente assegnati agli istituti**; la preferenza, pertanto non può corrispondere ad un nuovo codice puntuale del bollettino, ma rientra nei codici sintetici di comune/distretto subcomunale e provincia.
Occorre, quindi, prestare attenzione alla compilazione della domanda: è importante sapere che la preferenza espressa su codice sintetico potrebbe (il condizionale è d'obbligo) comprendere anche **uno o più posti nelle scuole del I ciclo**.
Per escludere questa evenienza, **si dovrà agire sulle caselle** predisposte all'ordine di preferenza per grado di istruzione, spuntando solo quella/e di interesse.

IL SEGRETARIO UIL SCUOLA RUA – VALDERA (PISA)
Dott. Claudio Vannucci